

Allegato H

SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E SOGGETTO ATTUATORE

per la realizzazione del progetto/progetti “....”

PR FSE+ 2021/27 – Priorità 2 – Obiettivo specifico f – Attività 2.f.2.
Borse Dottorato Pegaso

Viste le seguenti disposizioni dell'Unione europea e regionali:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una Transizione Giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e

d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma “PR Toscana FSE+ 2021-2027” della Regione Toscana;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 che recepisce la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma “PR Toscana FSE+ 2021-2027” della Regione Toscana;
- Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ssmmii con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma “PR Toscana FSE+ 2021- 2027”;
- Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ssmmii;
- Decisione n. 2 del 19 giugno 2023 e ssmmii che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021/27;
- Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2024/26 approvato dalla Giunta regionale;
- Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- Delibera di Giunta Regionale n 74 del 29 gennaio 2024 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;

- PRS 2021-2025, adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 7 dicembre 2022;
- dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- l'art. 53, paragrafo 2 comma 1 del Reg 1060/2021 secondo cui se il costo totale di un'operazione supera 200.000 euro non è obbligatorio l'uso di una forma di semplificazione delle spese;
- la disposizione dell'art. 53, paragrafo 2 comma 2 del Reg 1060/2021 per la quale le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati a costi reali;
- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- Regolamento di esecuzione della LR. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
- Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- Documento di economia e finanza regionale (DEFRR) 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 27 luglio 2023;

- Nota di aggiornamento al DEFR 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 21 dicembre 2023, con particolare riferimento al Progetto Regionale n. 13 “Città universitarie e sistema regionale della ricerca”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1321 del 28 novembre 2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021/27”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1510/2023 "Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2024-25”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 che ai sensi dell’Articolo 17 comma 1, della LR 32/2002 ss.mm.ii., approva il “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2023 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 ”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 08/01/2024 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

Considerato:

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. del ha approvato l’Avviso pubblico “Corsi di Dottorati di ricerca realizzati in rete ciclo XXXX – Borse Dottorato Pegaso Anno 2024”, a valere sul Programma “PR Toscana FSE+ 2021-2027”;
- che il Soggetto (C.F.....), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede in, nella persona di.....in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma), nato a..... il residente per la carica presso l’Ente di cui sopra, ha trasmesso il/i progetto/i indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente convenzione, di seguito denominati il/i progetto/i;

- che con il Decreto Dirigenziale n. del..... la Regione ha approvato la graduatoria, finanziato il/i progetto/i di cui all'allegato A ed assunto impegno di spesa a favore del soggetto attuatore;
- che l'Università/Istituto universitario e (indicare gli altri soggetti partner) hanno provveduto a costituirsi formalmente in partenariato tramite convenzione in datae che al soggetto attuatore/Sede amministrativa del corso/i di dottorato, nella persona del proprio rappresentante legale sopra citato, è stato conferito il ruolo di soggetto capofila del partenariato formale costituito, con il mandato di erogare, gestire e rendicontare il contributo regionale assegnato, dando attuazione all'impegno assunto nel progetto presentato e approvato;
- che occorre provvedere a stipulare apposita convenzione fra Regione Toscana e soggetto attuatore al fine di disciplinare gli aspetti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e verifica dei risultati del/i progetto/i indicato nell'allegato A;

Viste

le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e il "Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" approvato con DGR 610/2023;

TRA

la Regione Toscana (d'ora in poi Regione) con sede in Palazzo Strozzi Saccati - Piazza Duomo n. 10 – Firenze, C.F. 0133603488 rappresentata dal Dirigente del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca Lorenzo Bacci nato a il, domiciliato per le funzioni presso la sede della Regione Toscana di Via L.C. Farini, 8 – Firenze

E

il soggetto attuatore (ragione sociale) (C.F./P.IVA.....) con sede in nella persona di nato/a a.....il

..... il/la quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dello stesso soggetto attuatore (specificare se esiste procura), e in qualità di soggetto capofila del partenariato costituito formalmente con convenzione sottoscritta in data e composto da: *(indicare partner)*

Tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue

Il premesso, considerato e visto fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Toscana (d'ora in poi "Regione") e il Soggetto attuatore dell'intervento. La Regione concede al soggetto attuatore, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente convenzione, un finanziamento per l'assegnazione di borse di dottorato di ricerca triennali per il progetto/i approvato/i, come puntualmente indicate nel numero e nella tipologia e come quantificate nell'allegato A al presente atto.

Le attività dovranno svolgersi nei tempi e nei modi previsti nel progetto e in coerenza al piano finanziario approvato (agli atti del Settore DSU e sostegno alla ricerca, competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto/i). Sono fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate nel rispetto della normativa prevista dalla DGR 610/2023, per quanto compatibile, ed in ogni caso nel rispetto delle condizioni e delle caratteristiche essenziali contenute nel Decreto Dirigenziale

Sono a carico del soggetto attuatore tutti i costi funzionali alla realizzazione del corso di dottorato.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il Soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del/i progetto/i approvato/i in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in essi previste, nel rispetto del "*Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027*" approvato con DGR 610/2023, nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di FSE+. In particolare con riferimento alla DGR 610/2023 occorre tenere a riferimento la sezione A e la Sezione B (modalità rendicontazione a costi reali), per quanto pertinenti alla natura

ed alle caratteristiche della presente misura.

Articolo 3 – Avvio del progetto e limiti temporali

Il Soggetto attuatore si impegna a iniziare il percorso formativo ad avvio dell'AA 2024/25 e a concludere le attività formative del triennio finanziato al termine dell'AA 2026/27, secondo quanto approvato nel progetto ed in ogni caso entro i limiti massimi indicati nell'avviso di cui al Decreto Dirigenziale La data di avvio del progetto è quella di sottoscrizione della convenzione che rappresenta anche il giorno dal quale sono imputabili le spese per l'erogazione delle borse. E' fatto salvo quanto stabilito nell'avviso di cui al Decreto Dirigenziale, ovvero la possibilità per il soggetto attuatore che si trovi nella necessità di adottare il bando di partecipazione al dottorato antecedentemente alla data di stipula della convenzione, di comunicare alla Regione l'esigenza di anticipare l'avvio del progetto nelle more della stipula, motivandone l'esigenza.

Eventuali proroghe delle date di avvio e di termine previste devono essere richieste almeno 30 giorni prima della data prevista, motivate ed autorizzate preventivamente.

Il mancato rispetto dei termini ultimi per il rispetto delle scadenze e degli adempimenti del PR FSE+ 2021/27 comporta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti.

Articolo 4 – Rispetto degli adempimenti

Il soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del soggetto attuatore della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Articolo 5 – Impegni del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative richiamate

all'articolo 2 della presente convenzione si impegna inoltre a:

1. dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060 e nell'avviso. In particolare, il soggetto attuatore è tenuto:
 - a) ad utilizzare l'emblema dell'Unione, ai sensi dell'art.47 del Reg. (UE) 2021/1060 in conformità dell'Allegato IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50", nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
 - b) a riportare su tutti i prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione i loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27" scaricabile dal sito della Regione (<https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>); dallo stesso sito è possibile anche scaricare il kit dei loghi ufficiale Regione Toscana.
 - c) ad assicurare riconoscibilità e visibilità per ogni intervento cofinanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - i. fornire, sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - ii. apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, utilizzando la formula: "Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del PR Toscana FSE+ 2021-2027" della Regione Toscana e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani";

- iii. esporre una targa o un cartellone permanente chiaramente visibile al pubblico in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX) all'avvio dei corsi;
- iv. essendo la presente misura classificata come "operazione di importanza strategica" nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione del Programma. Tale attività potrà essere svolta anche on line ed anche in modo congiunto, ovvero coinvolgendo contemporaneamente più progetti e soggetti attuatori, secondo indicazioni che saranno fornite dalla Regione.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario non rispetta i propri obblighi, riguardo l'uso corretto dei loghi, non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50), non pone in essere eventuali azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 1060/2021. I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

2. adottare bandi pubblici di partecipazione al dottorato e assegnazione delle Borse Pegaso che prevedano i seguenti elementi: indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione, logo PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana), indicazione della normativa

- dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento; rispetto della DGR 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali, rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 610/2023 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando;
3. garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, rispettando il principio delle pari opportunità;
 4. comunicare alla Regione l'adozione del bando di ammissione al corso di dottorato all'avvio del progetto e trasmetterne copia unitamente all'atto di approvazione e all'indicazione del link da cui è scaricabile;
 5. comunicare alla Regione la data di avvio del progetto e la data di avvio dell'attività formativa, almeno 5 giorni lavorativi prima di tale avvio, ed inserire il dato nel sistema informativo FSE;
 6. trasmettere alla Regione, insieme alla comunicazione di avvio della attività formativa 1^o anno, i decreti di assegnazione delle borse e l'elenco di tutti i nominativi dei dottorandi ammessi al corso, specificando i beneficiari di borsa regionale ed i beneficiari di altra borsa o altro specifico finanziamento esterno (specificando i finanziatori esterni) o senza borsa. Devono altresì essere evidenziati i beneficiari di Borsa Pegaso a tematica vincolata, indicando il titolo/tema di tale borsa e specificando se la borsa preveda o meno il soggiorno all'estero, ed i beneficiari di borsa Pegaso internazionale (12 mesi estero). Per i beneficiari di Borsa regionale Pegaso, oltre ai dati anagrafici, devono essere indicati i recapiti mail;
 7. comunicare alla Regione, insieme all'avvio di attività 1^o anno, le sedi amministrative in cui sono conservati gli atti di selezione per la partecipazione al corso (domande di partecipazione, composizione commissione, verbali, graduatorie, atti assegnazioni ed erogazione borse ecc.), gli atti amministrativo-contabili di erogazione delle borse, la formalizzazione della composizione del collegio docenti del corso, gli atti unilaterali di impegno dei borsisti Pegaso, i

- moduli di iscrizione al FSE+ e le relazioni periodiche di questi;
8. comunicare alla Regione, entro 10 giorni dall'evento, il termine dell'attività formativa (corrispondente all'anno I, II e III) ed il termine del progetto ed inserire i dati nel sistema informativo FSE;
 9. comunicare alla Regione, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi variazione riguardante i beneficiari di borsa regionale (eventuali rinunce, sostituzioni, sospensioni ecc.). In caso di sospensione e di sostituzione occorre acquisire autorizzazione regionale;
 10. realizzare tutte le attività in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
 11. far sottoscrivere ai dottorandi beneficiari della Borsa Pegaso la domanda di iscrizione FSE+ 2021/27 e un atto unilaterale di impegno nel quale siano riportati caratteristiche, condizioni ed adempimenti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento della borsa Pegaso triennale, anche con riferimento alla centralità del soggiorno all'estero e alla esperienza di ricerca in contesti applicativi per le borse a tematica vincolata e trasmetterli alla Regione in copia conforme;
 12. accertare che i dottorandi assegnatari delle Borse Pegaso siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti e indicati nell'avviso di cui al Decreto Dirigenziale formalizzando l'esecuzione di tale accertamento che deve rimanere documentato e visionabile;
 13. stipulare apposite convenzioni con i soggetti ospitanti le esperienze in contesti applicativi (obbligatorie per le borse a tematica vincolata) e trasmetterne copia conforme alla Regione;
 14. produrre in sede di presentazione del rendiconto copia conforme della documentazione che attesti l'effettuazione dei soggiorni obbligatori all'estero (convenzione/attestazione soggetto ospitante);
 15. comunicare alla Regione, al termine di ciascun anno di corso (I e II), l'ammissione dei dottorandi beneficiari di Borsa Pegaso all'anno successivo;

16. richiedere ai dottorandi assegnatari delle borse Pegaso di produrre al termine del primo e del secondo anno di corso, nonché al termine del percorso di dottorato, una relazione sulle attività formative frequentate e sulle attività di ricerca intraprese, sui principali risultati, sul soggiorno all'estero e sul grado di soddisfazione del corso, sulla tematica della tesi prescelta e trasmettere copia conforme delle suddette relazioni alla Regione, rispettivamente al termine di ciascuno dei primi due anni di corso e al termine del percorso triennale (quest'ultima relazione insieme al rendiconto finale);
17. comunicare alla Regione le variazioni che si intendesse eventualmente apportare al progetto prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione;
18. predisporre adeguati sistemi di rilevazione della soddisfazione dei destinatari. Il report relativo agli esiti dovrà essere consegnato a rendiconto insieme alla relazione finale;
19. produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività del progetto, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta in merito alla sua attuazione;
20. conservare in originale tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre del 'anno in cui è effettuato il pagamento del saldo da parte della Regione, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art. 2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
21. collaborare alle verifiche periodiche che nel corso dell'attuazione dei progetti siano effettuate, in loco o presso gli uffici regionali, sull'andamento degli stessi, al fine di monitorarne lo stato di avanzamento ed anticiparne eventuali criticità;
22. adottare un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata, per garantire tracciabilità trasparente a tutte le transazioni relative al progetto;
23. stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a

- garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovessero derivare ai dottorandi e/o ai terzi (Responsabilità civile);
24. garantire sicurezza ed idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, sotto la propria completa responsabilità;
 25. provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie a consentire la corretta e regolare erogazione delle borse di studio ai dottorandi assegnatari. Subordinatamente al rispetto, da parte del soggetto attuatore, degli impegni assunti con la presente convenzione, la Regione eroga al soggetto attuatore un finanziamento pubblico, sino all'importo massimo previsto, corrispondente alle spese effettivamente sostenute e riconosciute per l'erogazione delle borse di studio, secondo quanto di seguito esposto;
 26. gestire in proprio i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente convenzione e le operazioni di assegnazione, gestione ed erogazione delle borse di studio che non potranno, in alcun caso, costituire oggetto di delega;
 27. mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal soggetto attuatore a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo;
 28. accettare che il nominativo dell'ente, il titolo del progetto e l'importo dei finanziamenti concessi siano inseriti nell'elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana, liberamente consultabile da chiunque ne sia interessato;
 29. garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nei progetti e nella gestione degli stessi;
 30. applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
 31. rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei dottorandi

impegnati nel progetto;

32. fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico per ciascun progetto secondo le indicazioni e le scadenze temporali stabilite (al 31/03, al 30/06, al 30/09, al 31/12). In particolare al soggetto attuatore è fatto obbligo di fornire i dati di dettaglio del progetto, ovvero:

- a) la previsione di spesa relativa al progetto;
- b) i dati fisici di dettaglio concernenti i dottorandi con borsa Pegaso, ripartiti per condizione di studio e/o lavorativa, età, sesso, titolo di studio etc;
- c) i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati, entro i 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31/03, al 30/06, al 30/09, al 31/12);
- d) Ai fini della implementazione del DB FSE ogni progetto di dottorato si compone di tre attività corrispondenti ciascuna ad un anno accademico (I, II e III). Dovranno pertanto essere inseriti, per ciascuna attività, i relativi dati (date inizio e fine, dati anagrafici borsisti);
- e) il soggetto attuatore potrà accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel sistema informativo relativi a propri progetti ed inserire i relativi dati;
- f) la corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale FSE è condizione necessaria per le erogazioni finanziarie. Pertanto, il mancato inserimento ed aggiornamento dei dati con le modalità previste comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie. L'autocertificazione dei dati di spesa deve essere prodotta anche dopo la conclusione del progetto, secondo le scadenze previste, fino a quando il progetto non sia stato formalmente chiuso dalla Regione;

33. produrre e trasmettere alla Regione, entro 60 giorni dalla comunicazione di fine progetto, il dossier di rendiconto finale che – oltre alla copia del progetto, della convenzione di partenariato e della presente convenzione

– si compone di:

- a) cedolini paga/borsa mensili emessi in favore dei destinatari delle borse di studio

- regionali o documentazione giudicata dalla Regione equivalente. I giustificativi di spesa devono essere debitamente annullati tramite l'apposizione di timbro ad inchiostro indelebile (non sul retro del documento);
- b) mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere o documentazione equivalente che attesti l'effettuato pagamento della borsa;
 - c) attestazione di pagamento degli oneri fiscali e previdenziali (Mod. F24 quietanzato o corredato da mandato pagamento quietanzato o corredato da documentazione equivalente che attesti l'effettivo pagamento);
 - d) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità che, in caso di mandati cumulativi e F24 cumulativi, attesti i pagamenti effettuati per ciascun borsista ed i relativi importi (netto e oneri);
 - e) prospetto riepilogativo per ciascun borsista che indichi gli estremi dei cedolini, degli F24 e dei mandati con relativi importi;
 - f) scheda finanziaria rendiconto e scheda PED finale, utilizzando i format presenti sul sistema informativo FSE, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto attuatore;
 - g) relazioni finali dei borsisti Pegaso: attività didattiche e di apprendimento formale frequentate, attività di ricerca svolte, principali risultati di ricerca conseguiti, pubblicazioni, specifica dei periodi trascorsi all'estero con indicazione delle attività svolte e benefici ottenuti in termini di qualificazione. In caso di borse a tematica vincolata dovranno essere prodotte relazioni finali sottoscritte dal borsista e dal coordinatore scientifico sul progetto di ricerca realizzato;
 - h) relazione finale sul progetto di dottorato a cura del soggetto attuatore che attesti attività svolte e risultati conseguiti con il progetto, punti di forza/elementi da valorizzare ed eventuali scostamenti da quanto previsto e/o criticità;
 - i) esiti della rilevazione sulla soddisfazione dei destinatari delle borse;

- j) attestazione che per ciascun borsista certifichi il completamento del percorso formativo triennale oggetto di finanziamento, nonché l'effettuazione del soggiorno obbligatorio all'estero previsto (specificando numero mesi e date puntuali di svolgimento del soggiorno come da maggiorazioni);
- k) attestazione delle competenze conseguite da eventuale borsista che abbia rinunciato a terminare il percorso triennale;
- l) copia della documentazione relativa alla selezione ed assegnazione delle borse Pegaso (bando, verbali di selezione/esame, atti assegnazione borse);
- m) copia della corrispondenza intercorsa con la Regione relativa al progetto (autorizzazioni, deroghe, rinunce, comunicazioni inizio e fine attività, altro);
- n) copia conforme delle convenzioni/accordi con i soggetti ospitanti per le esperienze in contesti applicativi;
- o) dichiarazione finale che escluda il cumulo dei finanziamenti e nella quale si attesti che le spese documentate per il progetto non sono state e non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti;
- p) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, dei documenti prodotti in copia;
- q) altri eventuali prospetti riepilogativi di attuazione forniti dal settore regionale competente.

Il rendiconto finale deve essere trasmesso per PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. L'oggetto dell'invio deve riportare la seguente dicitura: **“Settore DSU e sostegno ricerca – PR FSE+ 2021-2027 – Borse Dottorati Pegaso ciclo XXXX – Rendiconto *titolo del progetto*”**. E' possibile consegnare il rendiconto su supporto informatico direttamente presso il Settore DSU e sostegno alla ricerca – Via L.C. Farini, 8 – Firenze o utilizzando altra modalità di trasferimento telematico

concordata con lo stesso Settore regionale. In entrambi i casi è necessario inviare lettera PEC di trasmissione del rendiconto con allegato l'elenco dei documenti consegnati e avere cura che quanto trasmesso sia chiaro e leggibile. In particolare, per evitare problemi di gestione durante i necessari successivi *download* dei documenti, si chiede di mantenere i nomi dei file (e cartelle) il più possibile descrittivi e brevi (entro i 120 caratteri), evitando di utilizzare caratteri speciali, spazi e punti, riferimenti allo stato dei documenti (es. approvato, firmato, protocollato) ed eliminando eventuali doppie estensioni derivanti da salvataggi in formato diverso dello stesso file (es. .docx.pdf).

34. Il soggetto attuatore è inoltre tenuto a rimborsare e/o risarcire, anche dopo la conclusione del progetto/i, e in ogni caso tenere indenne la Regione nel decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione dello stesso e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto.

35. Deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare le somme erogate dalla Regione anche in via provvisoria che si rivelino, ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente a seguito di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorate degli interessi maturati calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

Articolo 6 – Entità e quantificazione del finanziamento

La Regione erogherà al soggetto attuatore per il progetto/i indicato/i in allegato A il finanziamento complessivo massimo ivi indicato, corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico concesso con Decreto Dirigenziale per l'assegnazione delle borse di studio, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2. L'allegato A riporta per progetto: il numero delle borse triennali, specificando il numero delle borse vincolate (con/senza soggiorno all'estero) e il numero delle borse internazionali, e gli importi relativi. Il finanziamento approvato per il progetto è

provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa. Non saranno comunque riconosciuti per la singola borsa importi superiori al massimale fissato nell'avviso Decreto Dirigenziale per la singola borsa.

Il trasferimento delle somme sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo art. 7 mediante versamento sul conto..... presso.....intestato a.....

Articolo 7 – Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento avviene, in riferimento al singolo progetto, secondo i seguenti tempi e modalità:

1. Anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato, previa stipula della presente convenzione e richiesta da parte del soggetto attuatore al Settore DSU e sostegno alla ricerca;
2. Successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico assegnato, comprensivo della quota di cui al punto precedente; il rimborso è subordinato alla verifica da parte della Regione del corretto adempimento dei seguenti obblighi del soggetto attuatore:
 - a) alimentazione dei dati di monitoraggio fisico (avvio attività ed anagrafiche dei beneficiari delle borse);
 - b) inserimento e validazione nel sistema informativo regionale, alle scadenze trimestrali, degli importi e dei relativi giustificativi di spesa di cui si richiede il rimborso;
 - c) invio alla Regione dei documenti relativi all'attuazione del progetto previsti a scadenze prestabilite o a richiesta.

L'importo di cui si richiede il rimborso è quello risultante dall'ultimo monitoraggio trimestrale della spesa; la richiesta di rimborso deve, pertanto, allinearsi ai tempi di trasmissione della documentazione inerente la certificazione trimestrale della spesa. A conclusione del progetto, invece, la validazione e certificazione delle spese finali e l'ultima richiesta di rimborso sono

subito trasmesse, indipendentemente dalla scadenza trimestrale.

3. Erogazione del saldo a condizione di:

- a) avvenuto inserimento sul sistema informativo FSE, da parte del soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto;
- b) presentazione alla Regione da parte del soggetto attuatore, entro i 60 giorni successivi al termine del progetto, del dossier di rendiconto finale a norma con le vigenti disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia amministrativo-finanziaria e con quanto previsto nell'avviso di cui al Decreto Dirigenziale (cfr. precedente articolo 5);
- c) avvenuta verifica del dossier di rendiconto da parte della Regione.

Le erogazioni finanziarie sono effettuate entro 80 giorni dal momento in cui viene maturato il diritto di riceverle.

Il recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore sarà incrementato degli interessi maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme precedentemente erogate, calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

Articolo 8 Tracciabilità

Il Soggetto attuatore, ai sensi del 'art. 3 comma 7 del a legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto/i di cui all 'allegato A sono i seguenti: Banca..... Agenzia/Filiale.....intestario del conto..... codice IBAN.....

Art. 9 – Regime di proprietà dei prodotti

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti occorre fare riferimento alla DGR 610/2023 e ssmm.

Articolo 10 – Rinuncia del dottorando alla borsa di studio

Qualora ad attività avviata un dottorando rinunci alla borsa assegnata, il soggetto attuatore può procedere ad assegnare la quota residua della borsa di studio Pegaso a favore del primo candidato

idoneo in graduatoria non vincitore di borsa di studio, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso regionale. Il soggetto attuatore invia comunicazione dell'avvenuto trasferimento di borsa di studio alla Regione entro 5 giorni dalla nuova assegnazione. Entro lo stesso termine in caso di impossibilità di riassegnazione della Borsa il soggetto attuatore comunica alla Regione la rinuncia alla quota restante della borsa, indicando l'importo non utilizzato.

Il soggetto attuatore è tenuto a richiedere al borsista rinunciatario e a trasmettere alla Regione una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

La Regione non procede al rimborso dei costi delle borse di dottorandi rinunciatari che non abbiano frequentato almeno 3 mesi e per i quali comunque non sussista alcun conseguimento di competenze. Sono fatti salvi i casi in cui vi sia un conseguimento di risultati documentati dall'Università in termini di competenze acquisite.

Articolo 11 – Sospensione del corso di dottorato

In caso di sospensione del dottorando beneficiario di Borsa Pegaso, il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Regione entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando la durata del periodo di sospensione e la data prevista per la ripresa e la conclusione del percorso. Al fine del mantenimento della borsa regionale a copertura del periodo successivo alla ripresa del percorso, la Regione deve autorizzare la suddetta sospensione. La Regione concede l'autorizzazione per i casi di sospensione dovuti per legge, negli altri casi l'autorizzazione, di norma non accoglibile, prevede una valutazione tecnica ad insindacabile giudizio del settore regionale competente.

In caso di diniego dell'autorizzazione regionale, la borsa viene revocata ed il soggetto attuatore può richiedere alla Regione solo la copertura dei costi della borsa riferiti ai mesi già frequentati ed ai relativi pagamenti. La Regione non procede in ogni caso al rimborso di tali costi qualora il dottorando non abbia frequentato almeno 3 mesi, ovvero non abbia conseguito alcun risultato documentato dall'Università e dal borsista in termini di competenze acquisite. La Regione non procede al rimborso dei costi successivi alla ripresa del percorso formativo qualora la sospensione non sia stata autorizzata e/o i tempi della ripresa del percorso non consentano il rispetto degli

adempimenti e delle scadenze del FSE per l'ammissibilità e rendicontabilità delle spese. Il soggetto attuatore deve comunicare alla Regione la data di ripresa del percorso formativo dopo un periodo di sospensione autorizzato.

L'accoglimento della sospensione e la ripresa successiva del percorso formativo di un borsista prorogano il termine conclusivo dell'intero progetto, che non potrà pertanto essere chiuso e rendicontato sino alla conclusione del percorso del borsista stesso.

Articolo 12 – Rinuncia del soggetto attuatore

Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto di dottorato o alla assegnazione delle borse Pegaso, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante PEC, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti a titolo di acconto, maggiorati degli interessi maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme precedentemente erogate calcolati secondo la normativa in vigore alla chiusura dell'operazione.

Articolo 13 – Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e applicabile si fa riferimento alla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia, nonché all'avviso di cui al Decreto Dirigenziale

Articolo 14 – Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Articolo 15 – Inosservanza degli impegni

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla

sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della DGR 610/2023 - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto capofila è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e alla DGR 610/2023.

Articolo 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 17 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività

operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione dei dati, sia la condivisione di archivi.

In relazione allo scambio di informazioni si specifica che i dati personali oggetto del trattamento che, per la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse al Settore DSU e sostegno alla ricerca sono:

- a. tipologia dei dati personali: dati comuni (anagrafici, recapiti);
- b. tipologie degli interessati: dottorandi, docenti
- c. tipologia del formato dei dati: testo.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali applicabili, in ottemperanza degli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo

scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento; al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della convenzione e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

Articolo 18 – Esenzione d'imposta

La presente convenzione, redatta in formato elettronico con sottoscrizione digitale e conservata dal Soggetto attuatore e dalla Regione Toscana – Settore DSU e sostegno alla ricerca, è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Firenze

Per la Regione

Il Dirigente

Per il soggetto attuatore

Il/La Legale Rappresentante/Procuratore

Allegato A – parte integrante e sostanziale della Convenzione Progetto/i

finanziato/i con DD

Codice progetto	Denominazione Progetto	N. totale Borse Pegaso	di cui	Importo totale
			n° ... borse a tematica vincolata; n° ... borse a tematica vincolata senza maggiorazione estera; n° ... borse internazionali (12 mesi estero)	